

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2606 del 07/05/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento multisito in Comune di Zola Predosa (BO), via Toscana n. 21 e via Fratelli Vignoli n. 3, richiesta dalla società FNA S.p.A. per l'attività di produzione e distribuzione di pompe e compressori di aria compressa.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2695 del 06/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sette MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento multisito in Comune di Zola Predosa (BO), via Toscana n. 21 e via Fratelli Vignoli n. 3, richiesta dalla società FNA S.p.A. per l'attività di produzione e distribuzione di pompe e compressori di aria compressa.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore.

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Zola Predosa in data 09/09/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/162917 del 10/09/2024 (**pratica Sinadoc 31393/2024**) dal procuratore della FNA S.p.A. (C.F. e P.IVA 09231880015), con sede legale in Comune di Robassomero (TO), Via Luigi Einaudi n. 6, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento multisito in Comune di Zola Predosa, via Toscana n. 21 e via Fratelli Vignoli n. 3;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di produzione e distribuzione di pompe e compressori di aria compressa svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Valutazione del piano di gestione dei piazzali ai sensi del Punto I, Lettera A.2, Punto 3, Lettera c della D.G.R. 1860/2006, al fine dell'esclusione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dall'autorizzazione allo scarico in acque superficiali {Soggetto competente ARPAE – AACM};
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di “*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*” e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3.

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2024/174415 del 27/09/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Zola Predosa, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- il SUAP con nota del 16/10/2024, acquisita con PG/2024/187704 del 17/10/2024, trasmetteva le integrazioni volontarie della società istante ad ARPAE SAC;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ARPAE SAC con nota PG/2024/189811 del 21/10/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 22/10/2024, acquisita con PG/2024/191740 del 23/10/2024, richiedeva alla società istante le integrazioni;
- la società istante richiedeva una proroga dei tempi e concessa con nota del SUAP del 23/11/2024, assunta agli atti di ARPAE con PG/2024/21321 del 25/11/2025;
- il SUAP con nota del 23/01/2025, acquisita con PG/2025/13631 del 23/01/2025, trasmetteva le integrazioni della società istante ad ARPAE SAC;
- ARPAE SAC con nota PG/2025/20387 del 03/02/2025 sollecitava ai soggetti competenti (Comune di Zola Predosa, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A. e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- il SUAP con nota del 18/02/2025, acquisita con PG/2025/31136 del 18/02/2025, comunicava alla società istante, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, che la richiesta in oggetto presenta motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA;
- il SUAP con nota del 04/03/2025, acquisita con PG/2025/41452 del 04/03/2025, trasmetteva le integrazioni della società istante ad ARPAE SAC ai fini del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA;
- ARPAE SAC con nota PG/2025/79021 del 27/04/2025 comunicava ai soggetti competenti (Comune di Zola Predosa, Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A.) la conclusione istruttoria, in quanto non sono pervenuti entro i termini motivi ostativi dei soggetti competenti.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/18809 del 30/01/2025).
- Nulla Osta per la matrice di impatto acustico del Comune di Zola Predosa (PG/2025/21532 del 04/02/2025);

CONSIDERATO che relativamente alla matrice scarichi in pubblica fognatura, si prende atto della dichiarazione presentata a questa Agenzia in data 17/10/2025 dalla società istante che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Zola Predosa ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi di per la matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e/o per gli aspetti urbanistico/edilizi, per quanto di competenza;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi in acque superficiali (Rio la Fossa), si prende atto di quanto comunicato a questa Agenzia in data 04/03/2025 dalla società istante che non è più necessaria la valutazione del piano di gestione dei piazzali ai sensi del Punto I, Lettera A.2, Punto 3, Lettera c della D.G.R. 1860/2006, al fine dell'esclusione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dall'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in quanto ha dichiarato la generazione di sole acque meteoriche di dilavamento originate dalla copertura degli stabilimenti e dalle aree di transito e sosta dei mezzi dichiarate non contaminate.

DATO ATTO che, per quanto dichiarato dalla società istante, tali immissioni di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali, risultano esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 (compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006), ma sono comunque soggette alle prescrizioni costruttive ed idrauliche richiamate nella determinazione di concessione n. 7603 del 19/06/2015 del Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna (Soggetto gestore del corpo idrico ricettore Rio la Fossa).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 756,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a €156,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società FNA S.p.A., per l'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione di pompe e compressori di aria compressa svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società FNA S.p.A. (C.F. e P.IVA 09231880015) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento multisito in Comune di Zola Predosa, via Toscana n. 21 e via Fratelli Vignoli n. 3, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Zola Predosa con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Zola Predosa ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Zola Predosa e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento multisito di FNA S.p.A.
Comune di Zola Predosa (BO), via Toscana n. 21 e via Fratelli Vignoli n. 3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 2236/2009, 1769/2010, 335/2011, 1496/2011, 1497/2011, 1498/2011, 1681/2011, 855/2012, 968/2012 e 995/2012

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e distribuzione di pompe e compressori di aria compressa svolta dalla società FNA S.p.A. nello stabilimento multisito in Comune di Zola Predosa, via Toscana n. 21 e via Fratelli Vignoli n. 3, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con i limiti di emissione stabiliti dall'Allegato 4 alla D.G.R. 2236/2009, così come aggiornata con D.G.R. 1769/2010, D.G.R. 335/2011, D.G.R. 1496/2011, D.G.R. 1497/2011, D.G.R. 1498/2011, D.G.R. 1681/2011, D.G.R. 855/2012, D.G.R. 968/2012 e D.G.R. 995/2012.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera:
- I. EMISSIONE E01 (provenienza: tunnel lavapezzi): punto 4.32 – Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi;
 - II. EMISSIONE E02 (provenienza: nuova lavapezzi rotor): punto 4.32 – Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi.
 - III. EMISSIONE CT01 (provenienza: centrale termica uso civile 813 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.
 - IV. EMISSIONE CT02 (provenienza: centrale termica uso civile 813 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.
 - V. EMISSIONE CT03 (provenienza: centrale termica uso civile 813 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.
 - VI. EMISSIONE CT04 (provenienza: centrale termica uso civile 290 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

VII. EMISSIONE CT05 (provenienza: centrale termica uso civile 776 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

VIII. EMISSIONE CT06 (provenienza: centrale termica uso civile 639 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

b) Nell'esercizio dell'attività di "*Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi*" dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. La pulizia di superfici con sgrassanti non contenenti solventi può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
2. Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al Titolo III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
3. Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH ₄ ⁺)	5	mg/Nm ³

4. I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Diluyente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

5. La società è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i punti di emissione E01 ed E02, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.
 6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo ai punti di emissione E01 ed E02, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.
- c) Per le Emissioni CT01, CT02, CT03, CT04, CT05 ed CT06 sono stabiliti i valori limite (media oraria) relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K ed a una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti *(in coerenza con il punto 4.34 dell'allegato 4 alla D.G.R. 2236/2009)*:

METANO E GLP				
Potenza termica nominale del <u>singolo generatore di calore</u>	Inquinante	Limite di concentrazione (mg/Nm ³)	Controlli inquinanti e portata	Tenore di ossigeno di riferimento
Pn < 3 MWt	Polveri totali	5	/	3%
	Ossidi di azoto	150	/	
	Ossidi di zolfo	35	/	
	Monossido di carbonio	100	/	
3 MWt < Pn < 10 MWt	Polveri totali	5	/	
	Ossidi di azoto *	150	Annuale	
	Ossidi di zolfo	35	/	
	Monossido di carbonio	100	/	

*compresa NH₃, espressa come NO₂, nel caso sia presente.

1. Per le Emissioni CT01, CT02, CT03, CT04, CT05 ed CT06 non viene richiesto, ai fini della presente autorizzazione di carattere generale, il controllo in continuo dei seguenti parametri:
 - temperatura e percentuale di ossigeno, in quanto parametri già richiesti nell'ambito delle prescrizioni per il rendimento di combustione di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/2006;
 - CO per il quale è prescritto, nella presente autorizzazione, uno specifico valore limite.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE GE01, GE02 e GE03 (provenienza rispettivamente di: gruppo elettrogeno CED di 22 KW a gasolio, gruppo elettrogeno antincendio di 32 KW a gasolio e gruppo elettrogeno collaudo di 445 KW a gasolio) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencato nella lettera bb) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.
- b) I 2 punti di EMISSIONE denominati RICAMBIO ARIA non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da sfiati e ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti).

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incetezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica descrittiva" datata 01/09/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/162917 del 10/09/2024).
 - "Chiarimenti matrice emissioni" datata 11/10/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/187704 del 17/10/2024).
 - "Layout emissioni in atmosfera" in scala 1:200 e datata 11/10/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/187704 del 17/10/2024).
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datato (agli atti di ARPAE con PG/2024/187704 del 17/10/2024).

Pratica Sinadoc n. 31393/2024

Documento redatto in data 05/05/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento multisito di FNA S.p.A.
Comune di Zola Predosa (BO), via Toscana n. 21 e via Fratelli Vignoli n. 3

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 22/01/2025 presentata dalla società FNA S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Zola Predosa (Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2016) per l'attività di produzione e distribuzione di pompe e compressori di aria compressa svolta nello stabilimento multisito in Comune di Zola Predosa, via Toscana n. 21 e via Fratelli Vignoli n. 3.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/18809 del 30/01/2025.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 3606 del 04/02/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Zola Predosa, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/18809 del 30/01/2025, con nulla osta acustico Prot. n. 3606 del 04/02/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/21532 del 04/02/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 22/01/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società FNA S.p.A. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/13631 del 23/01/2025).

Pratica Sinadoc n. 31393/2024

Documento redatto in data 05/05/2025

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 21/AS /2024

oggetto: **Nullaosta per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta Fna - S.P.A.**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 27767 del 09/09/2024, presentata dalla ditta **Fna - S.P.A.** con sede legale in **Via Einaudi 6 10070 Robassomero (TO)**, per la località: **Via Toscana 21;**

Visto l'esito dell'istruttoria svolta da ARPAE ST, in data 30/01/2025 prot n.18809 , pervenuto in data 31/01/2025 prot. 3340;

ESPRIME NULLAOSTA AL RILASCIO DELL'AUA di cui alle premesse in relazione alla MATRICE "IMPATTO ACUSTICO"

nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere ARPAE ST sopracitato.

Firmato digitalmente

Dr. Roberto Costa

Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200



SINADOC n 31393/24

Al Comune di Zola Predosa

Area Gestione del Territorio
Piazza della Repubblica 1
Zola Predosa
Pec: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
c.a. Farnè
trasmesso tramite posta interna

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale della ditta FNA spa via Toscana n° 21 a Zola Predosa-
Parere acustico**

La ditta **FNA spa** nello stabilimento di **via Toscana n° 21 a Zola Predosa** produce compressori d'ariai.

Attualmente l'attività è in possesso di autorizzazioni settoriali, la richiesta di AUA si è resa necessaria per una serie di modifiche da effettuare allo stabilimento.

Dalla disamina della documentazione previsionale di impatto acustica trasmessa, a firma del tecnico competente in acustica Andrea Benaglia datata 22/01/2025 risulta che:

- l'attività si inserisce in una zona produttiva posta tra l'autostrada A1 a nord e la Strada Provinciale 569 sul lato sud/ovest. Secondo la classificazione acustica comunale l'attività è inserita in classe V. L'area risulta pertanto influenzata dal rumore prodotto dall'elevato traffico veicolare insistente sulle due arterie stradali, A1 e SP 569. Non sono presenti altre sorgenti sonore significative provenienti dagli altri insediamenti,
- i recettori individuati R1, R2 e R3 sono degli uffici in immobili su più livelli posti oltre il confine sud/ovest inseriti dalla classificazione acustica in classe V e nella fascia di pertinenza infrastrutturale delle due arterie principali, A1 e SP 569;
- Le sorgenti sonore significative sono state individuate sulla planimetria dello stabilimento e sono state caratterizzate tramite misure, schede tecniche o ipotizzando una frequenza di movimenti per stallo e sono :
 - S11 A: centrale di condizionamento aria;
 - S11B: centrale di condizionamento aria /unità scambio;
 - S12: gruppo elettrogeno silenziato;
 - S13: sala prove motorio, unica sorgente sonora attiva nel periodo di riferimento notturno;
 - S14: 2 compattatori rifiuti;
 - S21: 5 baie di carico;
 - S22: zona movimento merci;
 - S31, S32 e S33 : parcheggi.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area di Prevenzione Ambientale Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 |

urpbo@arpae.it PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale – Distretto Urbano -Montagna | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio tel 053422379 Fax 053424395



Le altre sorgenti sonore aziendali sono state valutate come secondarie e non in grado di influire sul clima acustico;

Per la sorgente S14 è stata prevista l'installazione di una barriera acustica da collocare sul confine aziendale dell'altezza di 6 m e lunghezza di 35 metri;

- è stato caratterizzato il rumore prodotto dall'autostrada A1 e della SP 569 mediante misure funzionali allo studio o mediante misure funzionali ad altri studi effettuati per aree limitrofe;
- lo studio si basa sull'utilizzo di un modello di calcolo Sound Plan e calcoli matematici ;
- dal modello e dai calcoli effettuati, a seguito dell'inserimento della barriera acustica che si dovrà realizzare sul confine sud si osserva un rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali diurni e notturni.

Visto quanto sopra si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario ad aggiornare l'atto autorizzativo a condizione che:

- l'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate. A tal riguardo si dovrà realizzare la barriera acustica sul confine sud come indicato nella relazione tecnica prodotta entro 3 mesi dal rilascio dell'atto autorizzativo e se ne dovrà dare evidenza, nello stesso termine, a Comune ed Arpae tramite una relazione tecnica corredata di foto dell'opera di mitigazione realizzata;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.